UnipolSai ASSICURAZIONI

Divisione Unipol

1 003 00000 00107704810

5015

Allegato a polizza
IMPIANTI ed APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

NUMERO POLIZZA	1/2372/90/113261379		
AGENZIA	TORINO	CODICE SUBAGENZIA	404

Contraente/Assicurato	*REGIONE PIEMONTE*
Domicilio	*PIAZZA CASTELLO, 165 - 10122 TORINO - TO*
Codice Fiscale	*80087670016*

INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE AI CONTENUTI DI POLIZZA

L'Impresa Assicuratrice UnipolSai Assicurazioni SpA (in breve "Assicuratore"), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'Assicuratore si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territorialmente competente del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si precisa che nella scheda di polizza possono essere riportati alcuni dati e alcune dichiarazioni del Contraente, soltanto a fini amministrativi, che non risultano non valide, e di cui pertanto non si terrà conto.
Per l'esatta descrizione delle garanzie prestate, delle partite assicurate e delle condizioni di assicurazione si farà riferimento a quanto riportato nel capitolato allegato.

CIG: 6013086B88

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(un procuratore)

Il Contraente
DIRETTORE REGIONALE
Dr. Giovanni LEPRI

	500,00 Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato ma comunque non oltre la durata massima prevista di 30 giorni	
Danni per Supporti di dati	€ 25.000,00 per sinistro e anno assicurativo. € 1.500,00 per singolo supporto di dati	
Conduttori esterni	€ 5.000,00 per sinistro e anno assicurativo	
Programmi in licenza d'uso	€ 15.000,00 per sinistro e anno assicurativo	

*Per Terremoto si intende il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previsti per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".

**Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

SVILUPPO DEL PREMIO

PARTITE ASSICURATE	S.A.	Tasso Annuo Lordo
- n. 24 lettori ottici e tutte le attrezzature e le parti accessorie	€ 250.000,00	6,00
- stazioni metereologiche, stazioni monitoraggio stazioni agrometeo, ripetitori, sonde piezometriche	€ 2.000.000,00	11,00
Totale premio annuo lordo anticipato		**€ 23.500,00**

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UN PROCURATORE

Il Contraente

IL DIRETTORE REGIONALE
Dr. Giovanni LEPRI

Art. 13 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun -titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 14 - REGOLAZIONE PREMIO
In relazione alle variazioni, attive e passive, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
- sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
- sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.

b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Le differenze passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Art. 15 - COLPA GRAVE
Sono compresi in garanzia i sinistri cagionati con colpa grave dell'assicurato.

Art. 16 – LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE e SCOPERTI
In caso di sinistro l'indennizzo verrà corrisposto con l'applicazione di uno Scoperto del 15% del danno con il minimo di € 500,00 salvo maggiori detrazioni previste in polizza.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Terremoto*, Inondazione, Alluvioni, Allagamenti e danni da acqua in genere	€ 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	scoperto del 15% con il minimo di € 2.500
Eventi atmosferici	€ 1.500.000 per anno assicurativo	scoperto del 15% con il minimo di € 500
Eventi Sociopolitici	€ 1.500.000 per anno assicurativo	scoperto del 15% con il minimo di € 500
Terrorismo e Sabotaggio**	€ 1.500.000 per anno assicurativo	scoperto del 15% con il minimo di € 5.000
Danni agli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile		Scoperto del 10% con il minimo di € 500
Danni per maggiori costi	€ 15.000,00 per sinistro e anno assicurativo. La somma massima giornaliera indennizzabile è di €	

Se una della parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto.
A richiesta di una delle parti, il terzo perito dovrà essere scelto fuori della provincia ove il danno è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sopporta la spese del proprio Perito.
Quella del terzo fa carico per metà a ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Società alla quale l'Assicurato conferisce la facoltà di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.
I risultati della liquidazione del danno concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei Periti saranno obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale sarà valida ancorché il Perito dissenziente si sia rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri Periti.
Se la Società respinge una qualsiasi richiesta di indennizzo dell'Assicurato, e se entro 12 mesi di calendario dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio dei Periti in base alle disposizioni contenute nel presente articolo, essa sarà considerata senza seguito a tutti gli effetti e non potrà più dare luogo a risarcimento di sorta ai sensi della presente polizza.
I Periti sono dispensanti da ogni formalità giudiziaria.

Art. 10 - MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI
Ai Periti è conferito il seguente mandato:
a) constatare, per quanto sia possibile, la causa del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dai documenti contrattuali e successivi Atti di Variazione; riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e che non erano state rese note alla Società;
c) verificare l'esistenza, quantità e qualità degli enti assicurati, illesi, distrutti o danneggiati;
d) procedere alla stima dei danni e alla loro liquidazione;

Art. 11 - CRITERI DI INDENNIZZO
L'assicurazione è prestata in base al valore a nuovo.
Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo dell'impianto o apparecchio assicurato con altro nuovo eguale od equivalente comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

A) DANNI SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE
Si stima il costo di riparazione necessario per ripristinare il bene danneggiato deducendo il valore ricavabile dai residui.

B) DANNI NON SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE
1) si stima il valore a nuovo al momento del sinistro del bene danneggiato;
2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.
l'ammontare del danno è pari all'importo stimato in 1), dedotto dell'importo stimato in 2).
Inoltre di comune accordo tra le Parti, si stabilisce che, nel caso in cui non fosse possibile reperire sul mercato beni equivalenti per rendimento a quelli danneggiati, la Società si impegna, nel limite della somma assicurata, a risarcire le spese necessarie per l'acquisto di beni aventi rendimento simile a quelli danneggiati, anche se superiori.

Art. 12 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato dalla Società entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale del Perito e non sia stata fatta opposizione. Se è stata iniziata una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento sarà fatto dopo 30 giorni dalla data in cui è stata emessa la sentenza definitiva accettata da entrambe le Parti

b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte del Contraente per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentino o provochino ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto od apparecchio specificato nell'apposito elenco;
e) danni ai supporti dati;
f) ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

Art. 5 - DANNI A SUPPORTI DI DATI

1) La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati indennizzabile in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le previsioni di cui di cui all'Art. 3 Esclusioni.
2) Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato per la memorizzazione di informazioni.
Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, .memorizzati dall'Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.
In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati.
Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista o smagnetizzazione.
Se la ricostituzione non è necessaria e non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

Art. 6 - DANNI A CONDUTTORI ESTERNI

La Società indennizza i danni materiali e diretti ai conduttori esterni e rimborsa i relativi costi di ricerca del danno.

Art. 7 - DANNI AD IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE

Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori della U.E., a condizione che, per natura o costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.
Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.
La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.

Art. 8 – PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

La Società rimborsa i costi necessari sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmiin licenza d'uso colpiti dal sinistro in caso di danno materiale e diretto indennizzabile ai supporti su cui gli stessi sono memorizzati a condizione che ciò avvenga entro un anno dal sinistro.

Art. 9 – NOMINA DEI PERITI - PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Alla liquidazione del danno si procede mediante diretto accordo fra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno dall'Assicurato con un apposito atto dal quale risulti il loro mandato.
Nel caso in cui i Periti non riescano a mettersi d'accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo Perito potrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di ambo i Periti.

l) qualunque altro evento accidentale non espressamente escluso.

Art. 2 - BENI ASSICURATI E SOMME ASSICURATE

- n. 24 lettori ottici e tutte le attrezzature e le parti accessorie € 250.000,00
- stazioni metereologiche, stazioni monitoraggio, stazioni agrometeo, ripetitori, dislocate in Italia; sonde piezometriche € 2.000.000,00

I suddetti beni assicurati sono indicati negli elenchi a mani della Contraente e a disposizione della Società.

Art. 3 ESCLUSIONI

La Società non risarcisce i danni ed i guasti:

1) determinati da dolo del Contraente/Assicurato;
2) da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o di corrosione, ruggine ed incrostazione;
3) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
4) riconducibili alla mancanza di adeguata manutenzione, ivi comprese le spese che l'assicurato dovrebbe sostenere nell'ambito della manutenzione stessa;
5) verificatisi in occasione di spedizioni, trasporti ed impiego mobile eseguito al di fuori del luogo d'installazione indicato in polizza;
6) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi a meno che non siano connessi ai lavori di pulitura, revisione o manutenzione ordinaria, eseguiti sul luogo di installazione;
7) di natura estetica, quali per esempio, graffi su superfici verniciate, smaltate o lucidate, che non siano connessi con danni risarcibili;
8) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
9) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di potere di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo od autorità anche locale, di diritto o di fatto, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
10) ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate.

Art. 4 - DANNI PER MAGGIORI COSTI

1) In caso di sinistro indennizzabile a termine della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
c) prestazioni di servizi da terzi;

2) La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

a) limitazioni dell'attività e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi dell'art. 109 lett. b), D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A.

Art. 15.2 - Informazioni inerenti gli intermediari
Le Imprese aggiudicatarie hanno facoltà di avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale.
La Contraente si avvale di Marsh, ufficio di Torino in qualità di Broker incaricato per l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa.
La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 11,99%. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.
Qualora l'Impresa aggiudicataria, intenda affidare, ai sensi del primo comma del presente articolo, l'amministrazione dei contratti ad un'agenzia in appalto, non di meno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

Art. 16 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS ELETTRONICA

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso dal successivo articolo 3 Esclusioni.
A titolo esemplificativo e non limitativo l'assicurazione comprende:

a) imperizia, negligenza, errata manipolazione ed altri errori dell'operatore;
b) corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico ed altri fenomeni elettrici;
c) mancato o anormale funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d'aria, di regolazione e di segnalazione (vizi di costruzione);
d) incendio, fulmine, esplosioni, implosioni e scoppi, fumo, bruciature, acqua;
e) rapina, furto semplice o con scasso;
f) dolo e/o colpa grave delle persone di cui l'assicurato debba rispondere a norma di Legge;
g) trombe d'aria, uragani, gelo, ghiaccio, neve, grandine, alluvione ed inondazioni, caduta massi, valanghe;
h) caduta di aerei o di cose da essi trasportate (esclusi ordigni esplosivi), superamento del "muro del suono";
i) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro;
j) danni causati agli enti assicurati cagionati da dipendenti dell'assicurato, da terzi o dalle autorità competenti nel tentativo di limitare o evitare l'evento dannoso;costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili sino alla concorrenza del 10% dell'indennità pagabile a termini di polizza;
k) scioperi, sommosse, tumulti popolari, vandalismo terrorismo e sabotaggio;

Art. 7 – Durata dell'assicurazione
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio . Tuttavia, al contraente è riservata la facoltà di affidare alla Società servizi analoghi ex art. 57 comma 5 D Lgs. 163/06 s.m.i. per una durata massima di ventiquattro mesi.
Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi due mesi prima della suddetta scadenza
E' inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, strettamente finalizzata al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 8 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro
In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del Codice Civile, il Contraente, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando l'Ufficio competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza.

Art. 9 – Oneri Fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 – Foro competente
Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello di Torino in via esclusiva.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge nazionali e comunitarie in materia.

Art. 12 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

Art. 13 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato /Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 14 - Coassicurazione - Riparto e delega
Nel caso di coassicurazione il rischio è ripartito per quote tra le Società espressamente indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
L'Assicurato ha affidato la gestione del presente contratto alla Marsh S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega per la gestione del rapporto assicurativo alla .....; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.
Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modificazione del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune..

Art. 15.1 - Clausola Broker

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.
Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio é ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.
L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata.

Art.2 – Altre Assicurazioni
In deroga al disposto dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Art. 3 – Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 6 - Obblighi della Società nella gestione dei sinistri
La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
sinistri denunciati;
sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva per ciascun sinistro);
sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato per ciascun sinistro).
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Regione Piemonte
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione
Società:	la Compagnia di Assicurazioni
Premio:	la somma dovuta dall'Assicurato alla Società
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso - cioè l'insorgere della controversia - per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

POLIZZA di ASSICURAZIONE
ALL RISKS ELETTRONICA

La presente polizza è stipulata tra

REGIONE PIEMONTE

e la

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(Società assicuratrice)

UnipolSai ASSICURAZIONI

Divisione Unipol

1 004 00002 00107704810

5015

Allegato all'Atto di variazione
IMPIANTI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

NUMERO POLIZZA 1/2372/90/113261379/2
AGENZIA TORINO SUBAGENZIA 404

Contraente/Assicurato *REGIONE PIEMONTE*
Domicilio *PIAZZA CASTELLO, 165 - 10122 TORINO - TO*
Codice Fiscale *80087670016*

VARIAZIONE AI CONTENUTI DI POLIZZA

Con la presente appendice si procede ad includere una nuova partita per una somma assicurata totale di Euro 1.883.750,00.
Tale somma è da intendersi ripartita come da tabella sotto riportata:

PARTITE ASSICURATE	SOMMA ASSICURATA	TASSO ANNUO LORDO
Apparecchi Radio - Postazioni Fisse	€ 176.000,00	11 per mille
Apparecchi Radio - Infrastrutture	€ 1.707.750,00	11 per mille
Totale premio lordo annuo	€ 20.721,25	
Rateo di premio fino al 30/11/2015	€ 8.173,00	

Per la partita Apparecchi Radio - Postazioni Fisse, rimangono invariati i Limiti di indennizzo, Franchigie e scoperti come da **Articolo 16** del Capitolato di Polizza.
Per la partita Apparecchi Radio - Infrastrutture, a parziale deroga dell'**Articolo 16** Limiti di indennizzo, Franchigie e scoperti, si precisa che in caso di sinistro l'indennizzo verrà corrisposto con l'applicazione di uno Scoperto del 15% del danno, con un minimo non indennizzabile di Euro 2.500,00 salvo maggiori detrazioni previste in polizza.

FERMO IL RESTO.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(un procuratore)

Il Contraente

TIMBRO/FIRMA
IL DIRETTORE REGIONALE
Dr. Giovanni LEPRI

UnipolSai ASSICURAZIONI

Divisione Unipol

1 004 00005 00107704810

5015

Allegato all'Atto di variazione
IMPIANTI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

NUMERO POLIZZA 1/2372/90/113261379/5
AGENZIA TORINO SUBAGENZIA 404

Contraente/Assicurato *REGIONE PIEMONTE*
Domicilio *PIAZZA CASTELLO, 165 - 10122 TORINO - TO*
Codice Fiscale *80087670016*

VARIAZIONE AI CONTENUTI DI POLIZZA

Le Parti concordano di rinnovare la presente polizza sino al 30/11/2019 alle condizioni economico-normative in essere, nel presupposto del rispetto delle modalità di scelta dell'operatore economico previste dalle vigenti disposizioni (Leggi e Regolamenti) in materia di contratti pubblici.

Si precisa che nella scheda di polizza o di eventuali successive appendici, possono essere riportati alcuni dati e/o alcune dichiarazioni del Contraente, soltanto a fini amministrativi, che non risultano valide, e di cui pertanto non si terrà conto.
Per l'esatta descrizione delle garanzie prestate, delle partite assicurate e delle condizioni di assicurazione si farà riferimento a quanto riportato nel capitolato di polizza e nei testi dattiloscritti delle appendici di variazione.

FERMO IL RESTO.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(un procuratore)

Il Contraente

Il Direttore
Dr. Giovanni LEPRI